

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2065 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2015****che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il formato della notifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014 dovrebbe essere armonizzato, specificando le informazioni essenziali necessarie, per consentire l'autenticazione di un certificato o di un attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti.
- (2) La Commissione ha aggiornato i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco, adottando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 ⁽²⁾ della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) È necessario pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 308/2008 ⁽⁴⁾ della Commissione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, gli Stati membri utilizzano i seguenti moduli:

- 1) per le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, il modulo di notifica di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all'allegato II del presente regolamento;
- 3) per i commutatori elettrici, il modulo di notifica di cui all'allegato III del presente regolamento;

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 195.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, e per la certificazione di imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28).

- 4) per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, il modulo di notifica di cui all'allegato IV del presente regolamento;
- 5) per gli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, il modulo di notifica di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 308/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E DI POMPE DI CALORE E CELLE FRIGORIFERO DI AUTOCARRI E RIMORCHI FRIGORIFERO

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Parte A — Persone fisiche

Il/i seguente/i sistema/i di certificazione delle **persone fisiche** che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione, assistenza, disattivazione o di controllo delle perdite delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra o il recupero di questi gas da queste apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 4 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione ⁽¹⁾.

Titolo del certificato	Categoria (I, II, III e/o IV)	Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)
		[...]

Parte B — Imprese

Il/i seguente/i sistema/i di certificazione delle **imprese** che intervengono nelle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito)
	[...]

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e i rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, e per la certificazione di imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 28).

ALLEGATO II

IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Parte A — Persone fisiche

Il/i seguente/i sistema/i di certificazione delle **persone fisiche** che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, disattivazione o di controllo delle perdite degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra o il recupero di questi gas da questi impianti soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)
	[...]

Parte B — Imprese

Il/i seguente/i sistema/i di certificazione delle **imprese** che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 8 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito)
	[...]

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12).

ALLEGATO III

COMMUTATORI ELETTRICI

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle **persone fisiche** che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori elettrici fissi, soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione ⁽¹⁾.

Titolo del certificato	Organismo di attestazione per le persone fisiche (nome e recapito)
	[...]

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2066, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 22).

ALLEGATO IV

APPARECCHIATURE CONTENENTI SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle **persone fisiche** che effettuano il recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)
	[...]

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21).

ALLEGATO V

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI VEICOLI A MOTORE

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA QUALIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/I seguente/i programma/i di formazione delle **persone fisiche** che effettuano il recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

Titolo dell'attestato	Organismo di attestazione per le persone fisiche (nome e recapito)
	[...]

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25).

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 308/2008	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
—	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
—	Allegato VI